

"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000

[...]

Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 - b) committente e acquirente;
 - c) criteri seguiti per la formazione del campione;
 - d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 - e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
 - f) domande rivolte;
 - g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

[...]